

Rev. 31/08/16 Pag. 1 di 7

1 Descrizione della metodologia

Il presente documento ha lo scopo di supportare i DIR e i RESP nelle fasi di identificazione, analisi e trattamento dei rischi nell'ambito del processo di gestione del rischio corruzione.

Le principali fonti a disposizione per l'individuazione dei rischi sono:

- documentazione tecnica-amministrativa e contabile del processo;
- verbali delle sedute del Collegio dei Revisori;
- procedimenti disciplinari e segnalazioni dell'UPD;
- report degli audit eventualmente svolti sul processo;
- · segnalazioni (anche anonime) ricevute;
- riunioni svolte con i soggetti coinvolti nella gestione del processo;
- eventuali sanzioni, condanne o procedimenti in corso da parte dell'Autorità Giudiziaria o della Corte dei Conti.

Le misure specifiche di trattamento del rischio devono rispondere a seguenti requisiti:

- efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: l'identificazione della misura di prevenzione è quindi una conseguenza logica dell'adeguata comprensione delle cause dell'evento rischioso;
- sostenibilità economica e organizzativa delle misure: l'identificazione delle misure di prevenzione deve essere strettamente correlata alla capacità di attuazione delle stesse da parte dell'Azienda;
- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: l'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative dell'Azienda.

Per una corretta analisi dei rischi e per una corretta individuazione delle conseguenti misure di prevenzione è necessario fare riferimento alle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. contenute nei documenti elencati nella seguente tabella. Allo scopo di favorire l'individuazione dei documenti più appropriati, accanto a ciascun titolo è stato specificato l'ambito trattato.

Documento di riferimento	Ambito trattato
Allegato 3 al P.N.A. 2013-2016	Rischi nelle aree di rischio:
Allegato 3 al P.N.A. 2013-2016	Esempi di misure di prevenzione diverse da quelle obbligatorie per legge.
Determina A.N.A.C. 12/2015	Rischi e misure di prevenzione nelle aree di rischio: contratti pubblici;



Rev. 31/08/16 Pag. 2 di 7

	incarichi e nomine;
	 gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
	attività libero professionale e liste di attesa;
	rapporti contrattuali con privati accreditati;
	• farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e
	sponsorizzazioni;
	attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero.
	Rischi e misure di prevenzione nelle aree di rischio:
	Acquisti in ambito sanitario;
	Nomine/conferimento degli incarichi;
	Rotazione del personale;
D N A 2016	Rapporti con i soggetti erogatori;
P.N.A. 2016	Alienazione degli immobili;
	Sperimentazioni cliniche;
	Comodati d'uso/ valutazione "in prova";
	Liste di attesa;
	Attività libero professionale intra moenia.



Rev. 31/08/16 Pag. 3 di 7

2 Delitti contro la pubblica amministrazione

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo dei principali delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia, estratti dal Codice Penale, che possono ragionevolmente verificarsi in Azienda.

Riferimento	Rischio	Descrizione
art. 314	Peculato	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.
art. 316	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.
art. 316-bis	Malversazione a danno dello Stato	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.
art. 316-ter	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
art. 317	Concussione	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
art. 318	Corruzione per l'esercizio della funzione	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.
art. 319	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.
art. 319- quater	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
art. 322	Istigazione alla corruzione	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per



Rev. 31/08/16 Pag. 4 di 7

	T	
		l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per fare un atto contrario ai suoi doveri.
		Pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
art. 323	Abuso d'ufficio	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.
art. 325	Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbono rimanere segrete.
art. 326	Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio	Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale,
		si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che
art. 328	Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro
		trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.
art. 331	Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità	Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio.
art. 334	Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità	Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favore il proprietario di essa.



Rev. 31/08/16 Pag. 5 di 7

	amministrativa	
art. 335	Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa	Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione.
art. 336	Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale	Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio.
art. 337	Resistenza a un pubblico ufficiale	Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza.
art. 340	Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità	Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.
art. 346	Millantato credito	Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato.
art. 346-bis	Traffico di influenze illecite	Chiunque, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
art. 347	Usurpazione di funzioni pubbliche	Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego. Il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.
art. 348	Abusivo esercizio di una professione	Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
art. 349	Violazione di sigilli	Chiunque viola i Sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa.
art. 350	Agevolazione colposa	Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque



Rev. 31/08/16 Pag. 6 di 7

		agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa.
art. 351	Violazione della pubblica custodia di cose	Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio.
art. 352	Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro	Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro.
art. 353	Turbata libertà degli incanti	Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.
art. 353-bis	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.
art. 354	Astensione dagli incanti	Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente.
art. 355	Inadempimento di contratti di pubbliche forniture	Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio.
art. 356	Frode nelle pubbliche forniture	Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente.
art. 361	Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale	Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.
art. 362	Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio	L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio.
art. 476	Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici	Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.
art. 477	Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative	Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità.
art. 478	Falsità materiale commessa dal pubblico	Il pubblico ufficiale, che nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una



Rev. 31/08/16 Pag. 7 di 7

	ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti	copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.
art. 479	Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici	Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
art. 480	Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative	Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
art. 481	Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità	Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.